RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 74

Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e' concessa la pensione nella misura stabilita dall'annessa tabella O. Nelle ipotesi previste all'articolo 70 si applica la tabella T allegata alla presente legge. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48. Qualora i soggetti contemplati nel presente articolo fruiscano gia' del trattamento pensionistico, l'aumento tabellare e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, previo accertamento della sola condizione di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, ed il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del 650 anno di eta'. In tale ipotesi l'aumento e' liquidato d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VI — Dei redditi dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-74-genitori-collaterali-ed-assimilati-inabili-a-proficuo-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it